



Allegato -A-

CONVENZIONE TRA L'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE E ARPA DIPARTIMENTO DI VARESE

(Rif. DGR 20 gennaio 2010 n. 8/11045 e DDG 1 febbraio 2011 n. 796)

Premesso che:

La d.g.r. 20 gennaio 2010 n.8/11045 avente come oggetto "Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni)" dispone:

- **all'art. 6 dell'allegato A** la predisposizione di una Convenzione tra ARPA e ATO della Provincia di Varese (di seguito UDA) in relazione ai pareri che quest'ultima deve esprimere per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose di cui all'art. 108 comma 1 del D.lgs 152/2006";
- **all'art. 11 dell'allegato A** la definizione da parte dell'Autorità d'Ambito di un programma di controlli annuali degli scarichi, in collaborazione con ARPA ("In ottemperanza alle disposizioni dell'art.128, comma 1 del D.lgs 152/06, l'Autorità d'Ambito definisce, in collaborazione con ARPA un programma annuale di controllo degli scarichi. Tale programma comprende anche le linee di indirizzo per il suo svolgimento. L'autorità d'Ambito è responsabile dell'attuazione del programma. L'Erogatore/Gestore Integrato in attuazione delle disposizioni dell'art.128, comma 2 del D.lgs 152/06 e tenuto conto del programma di cui al comma precedente, organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nel contratto di servizio/convenzione di gestione").

La DDG n. 796/2011 avente come oggetto "Approvazione delle modalità tecnico operative per la definizione dei programmi di controllo degli scarichi nella rete fognaria ai sensi della deliberazione della giunta regionale 20 gennaio n. 11045", al punto 6 dispone che la collaborazione con ARPA deve essere mirata ad assicurare che gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 comma 1 del D.lgs. 152/2006 siano oggetto di un controllo secondo modalità concordate;

A partire dal 1 gennaio 2011 e fino al 13 giugno 2013 l'Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Varese è stato l'ente preposto per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui all'art. 124, comma 7, del D.lgs. 152/2006;

Dal 13 giugno 2013 il DPR n. 59 che prevede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) individua la Provincia quale autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento, lasciando immutate le competenze di settore cui fanno capo le specifiche attività istruttorie sulle singole componenti dell'AUA e in particolare all'Ufficio d'Ambito la competenza per gli scarichi in fognatura;

Considerato che:

Il Dipartimento ARPA di Varese ha acquisito una significativa esperienza tecnico-scientifica sul territorio ai fini dell'espletamento delle funzioni ad essa attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale;

La DGR 20 gennaio 2010 n.8/11045 dispone che in sede di autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1 del D.lgs 152/06 debba essere acquisito da parte dell'Autorità d'Ambito il parere di ARPA in conformità ad accordi da stipulare tra le parti al fine di evitare sovrapposizione di ruoli e aggravii del procedimento di autorizzazione;

La DGR 20 gennaio 2010 n.8/11045 definisce la necessità che ARPA collabori con l'Autorità d'Ambito per la definizione del Programma di Controllo degli scarichi nella rete fognaria di cui all'art. 128 comma 1 del D.lgs 152/06, secondo le modalità indicate nell'art.11 dell'allegato A già citato in premessa;

La Provincia di Varese con deliberazione del 10.06.2015 ha affidato la gestione del Sistema Idrico Integrato per l'Ambito di Varese alla Società ALFA srl e che pertanto nel corso del 2016 l'attività di controllo degli scarichi in capo all'ufficio d'ambito potrà essere eseguita anche da quest'ultimo secondo le disposizioni normative vigenti e previa acquisizione di parere da parte di ARPA ai sensi dell'art. 17 co.11 della DGR 8/11045;

Il Dipartimento ARPA di Varese ha convenuto di riservare una quota delle proprie attività di controllo sugli scarichi, al controllo di alcuni scarichi di natura industriale recapitanti in fognatura, con particolare attenzione a quelli contenenti le sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 All. 5 parte III del D.lgs 152/06, al fine di poter individuare particolari tipologie di scarichi che hanno effetto sulla qualità delle acque reflue in ingresso agli impianti di trattamento.

Rilevato inoltre l'opportunità di meglio definire l'iter procedurale delle attività di collaborazione che ARPA svolgerà in conformità alla presente convenzione, anche nell'ottica della semplificazione e snellimento delle istruttorie;

TUTTO CIÒ' PREMESSO

Tra

L'Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Varese con sede a Varese, piazza Libertà 1 C.F. 95073580128 rappresentato dal Presidente: **XXXXX**

e

ARPA Lombardia con sede a Milano, via Ippolito Rosellini 17 P.IVA/C.F. 13015060158, rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Varese: Dott. **Fabio Carella**, delegato dal Direttore Generale con decreto n. XXXXX del XXXXX

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE

Le premesse sono parte integrante degli accordi convenzionalmente assunti con il presente atto.

ART. 2 OGGETTO E DURATA

La presente Convenzione ha per oggetto:

- A. La disciplina dei pareri che ARPA esprime (art. 6 d.g.r. 20 gennaio 2010 n. 8/11045) per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose di cui all'art. 108 comma 1 del D.lgs 152/2006;
- B. il contributo di ARPA per la definizione del "Programma di Controllo degli scarichi" di competenza dell'Ufficio d'Ambito.
- C. l'attività di controllo degli scarichi in fognatura da attuarsi da parte di ARPA.

La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e scadrà il 31 dicembre 2019.

ART. 3 ATTIVITA'

- A. Rilascio di pareri da parte di ARPA per l'autorizzazione di scarichi industriali recapitanti in fognatura contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1 del D.lgs 152/06 (rif. art. 6 allegato A della DGR 20 gennaio 2010 n. 8/11045)**

A.1 Criteri

L' art. 9 allegato A della DGR 20 gennaio 2010 n. 8/11045, specifica che "Ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs 152/06, le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte III del D.lgs 152/06 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere".

Considerata la difficoltà nell'individuare a priori gli insediamenti sopra richiamati (nei cui scarichi sia accertata la presenza delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte III del D.lgs 152/06) si propone che, in attesa di dati analitici che supportino la cernita, la richiesta di parere ad ARPA sia limitata a scarichi individuabili per tipologia produttiva, tra quelli non già all'esame di ARPA in quanto soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

A titolo di esempio si citano le seguenti categorie, da meglio definire a seguito di specifico approfondimento.

- Aziende che effettuano il trattamento superficiale di metalli,
- Aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili,
- Aziende farmaceutiche e/o chimiche,
- Aziende che effettuano la gestione di rifiuti e che abbiano scarichi di processo.

Sono in ogni caso da escludere le acque di prima e seconda pioggia, in quanto non ricomprese nelle tipologie citate dalla DGR n. 8/11045 del 20 gennaio 2010, art. 17 comma 11.

Per quanto concerne le seguenti attività, seppur in presenza di sostanze pericolose, si concorda che non debba essere richiesto il parere di ARPA in fase di istruttoria dell'Ufficio d'Ambito, in quanto sulla base della tipologia di lavorazioni effettuate è possibile per ARPA esprimere un parere-tipo (Cfr. contenuti dell'**Allegato 1 – Parere Tipo**) da richiamare nell'autorizzazione:

- Autolavaggi
- Autofficine e carrozzerie che producano acque reflue industriali
- Aziende che eseguono nobilitazione dei tessuti nelle quali non sia previsto l'utilizzo di sostanze pericolose in lavorazioni ben individuabili
- Distributori di carburante
- Fotoincisioni

ARPA potrà individuare, in corso d'opera, altre tipologie produttive sulle quali è possibile formulare un parere tipo; in tal caso redigerà il parere e comunicherà lo stesso e l'elenco delle tipologie produttive ad esso riferite, all'Ufficio d'Ambito.

Per le tipologie produttive per cui esiste un parere tipo, l'Ufficio d'Ambito non necessiterà del parere specifico di ARPA, bensì richiamerà l'utilizzo del parere tipo nel provvedimento autorizzativo.

A.2 Obblighi tra le parti

Le richieste di parere ad ARPA dovranno essere corredate di tutta la documentazione tecnica indispensabile per l'emissione del parere ivi inclusa copia dell'istanza nella quale la Ditta dichiara la presenza nello scarico delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte III del D.lgs 152/06, nonché alla tabella "Sostanze pericolose diverse".

In particolare la richiesta di parere ad ARPA dovrà contenere indicazioni chiare circa l'effettivo utilizzo di sostanze pericolose e loro presenza nello scarico di natura industriale con precisazione della fonte dell'informazione. Nel caso in cui la presenza di sostanze pericolose nello scarico non sia dichiarato dal

richiedente o documentato da ATO, ARPA considererà la richiesta non procedibile a meno di specifiche motivazioni addotte da ATO e condivise da ARPA.

L'Ufficio d'Ambito nell'ambito della propria istruttoria verificherà:

- l'appartenenza all'agglomerato e la presenza di collettamento fognario a impianti di trattamento;
- la presenza di vincoli ambientali (es. fasce di rispetto di captazioni idropotabili, fasce di rispetto fluviali etc.);
- se dalla documentazione presentata dal richiedente si rilevano inadempienze alle prescrizioni dell'eventuale atto autorizzativo precedentemente rilasciato che siano passibili di sanzione amministrativa o abbiano rilevanza penale, facendosi carico delle contestazioni/segnalazioni conseguenti.

L'Ufficio d'Ambito recepisce il parere espresso da ARPA e le prescrizioni in esso contenute e lo inserisce nell'allegato tecnico che andrà ad integrare l'atto autorizzativo rilasciato dalla Provincia.

In particolare, anche se non esplicitato nel parere di ARPA, l'allegato tecnico conterrà le seguenti prescrizioni alla ditta richiedente:

- obbligo di tempestiva segnalazione all'Autorità competente di eventi accidentali che portino al superamento dei limiti tabellari previsti per lo scarico in fognatura, nonché l'obbligo di adozione di tutti gli accorgimenti necessari a evitare il ripetersi del fenomeno;
- obbligo di presentare, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del DPR 59/2013, in caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'Autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario.

ARPA si impegna a trasmettere all'Ufficio d'Ambito i pareri e/o richieste di integrazioni in conformità alle tempistiche definite dell'art 4 del DPR 59/2013, purché vengano osservate le seguenti tempistiche:

- In caso di procedimenti autorizzativi che non prevedano la convocazione di una Conferenza dei Servizi, nella richiesta di parere dovrà essere specificato il termine entro cui inviare eventuali richieste di integrazione e tale termine non dovrà essere minore di 20 giorni dalla data di trasmissione della PEC di richiesta. Decorso i 30 giorni previsti dall'art. 4 comma 3 del DPR 59/2013, dovrà essere ulteriormente comunicato ad ARPA l'esito della verifica (sospensione o meno dei termini, oppure rigetto dell'istanza) e fissato conseguentemente (anche con comunicazione successiva, nel caso di sospensione del procedimento e successiva ricezione di integrazioni, non necessariamente di interesse anche di ARPA), il termine ultimo entro cui rilasciare il parere definitivo, che non potrà essere inferiore a 45 giorni dalla data di trasmissione della PEC di richiesta.
- In caso di procedimenti autorizzativi che prevedano la convocazione di una Conferenza dei Servizi, la richiesta di parere dovrà pervenire tramite PEC almeno 15 giorni prima della data fissata per la CdS. Il parere sarà rilasciato in CdS o trasmesso almeno il giorno prima all'UdA e a Provincia. Analogamente al caso precedente dovrà essere ulteriormente comunicato ad ARPA l'esito della CdS (sospensione o meno dei termini, oppure rigetto dell'istanza) e fissato conseguentemente (anche con comunicazione successiva, nel caso di sospensione del procedimento e successiva ricezione di integrazioni, non necessariamente di interesse anche di ARPA), il termine ultimo entro cui rilasciare il parere definitivo ARPA, che non potrà essere inferiore a 45 giorni dalla data di trasmissione della PEC di richiesta.

Considerate le tempistiche maggiormente restrittive introdotte dal DPR 59/2013 per il rilascio e il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose, si conviene che ARPA non possa "effettuare le misurazioni occorrenti alle valutazioni finalizzate all'espressione del parere di

competenza" come invece previsto dall'Art.13 comma 2 dell'Allegato A alla DGR 20 gennaio 2010 n. 8/11045. Pertanto nelle tempistiche sopra indicate non potrà essere svolto sopralluogo con accertamenti in campo.

Gli eventuali sopralluoghi e controlli della qualità dello scarico delle Ditte, che richiedono rilascio e/o rinnovo delle autorizzazioni allo scarico, potranno pertanto essere richiesti dall'ATO nell'ambito dell'attività C "Attività di controllo degli scarichi in fognatura da attuarsi da parte di ARPA", regolamentata dalla presente convenzione.

ARPA si impegna a emettere parere sulla base dell'analisi documentale sulle informazioni trasmesse dal richiedente sia in fase di istanza, sia a seguito di richieste di integrazioni.

A.3 Rapporti con altri Enti nell'ambito dei procedimenti AUA

Sin dall'avvio della gestione dei procedimenti di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013, si è rilevata la necessità di individuare procedure operative che non appesantiscano l'iter amministrativo degli Enti coinvolti: SUAP, Provincia di Varese, ATO di Varese e ARPA.

A tale proposito si prende atto degli accordi stipulati tra la Provincia di Varese, Autorità Competente nei procedimenti ex DPR 59/2013 e l'ATO di Varese, all'interno dei quali è stato definito di porre l'Ufficio d'Ambito come interlocutore unico di ARPA nell'ambito degli endoprocedimenti autorizzativi per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura.

B. Contributo di ARPA per la definizione del "Programma di Controllo degli scarichi di competenza dell'Ufficio d'Ambito".

Ai sensi dell'Art.11 dell'Allegato A alla DGR 20 gennaio 2010 n. 8/11045, in ottemperanza alle disposizioni dell'art.128, comma 1 del D.lgs 152/06, l'Autorità d'Ambito definisce, in collaborazione con ARPA il programma annuale di controllo degli scarichi. L'autorità d'Ambito è responsabile dell'attuazione del programma.

Pertanto la stesura del "Programma di Controllo degli scarichi" sarà a cura di ATO, in prima applicazione lo stesso sarà frutto delle informazioni trasmesse dai gestori delle fognature e degli impianti di depurazione, fino alla costituzione dell'Erogatore/Gestore Integrato, di quelle fornite da ARPA e di quelle emerse nel corso delle istruttorie per il rilascio/rinnovo di autorizzazioni allo scarico in fognatura alla luce dei provvedimenti emessi.

I criteri e le considerazioni generali per la predisposizione del "Programma di Controllo degli scarichi di competenza dell'Ufficio d'Ambito", sono definiti dall'appendice A del DDG n. 796/2011, nella quale sono indicate le tipologie di scarichi, le modalità e la periodicità dei controlli che dovranno essere effettuati dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 12 comma 3 dell'Allegato A della DGR 20 gennaio 2010 n. 8/11045. Resta inteso come definito dal punto 4.1 della DDG n. 796/2011 che il "Programma di Controllo degli scarichi di competenza dell'Ufficio d'Ambito" debba garantire comunque il controllo degli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1 del D.lgs 152/06, stante il potenziale impatto delle stesse sui ricettori finali degli sfioratori di piena e dello scarico dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane.

Per la predisposizione del "Programma di Controllo degli scarichi" si utilizzeranno le informazioni ad oggi disponibili presso l'Ufficio d'Ambito e ARPA fornirà come previsto dal punto 6 della DDG n. 796/2011 gli elementi relativi a:

- stato dei corpi idrici interessati e relazione con i connessi obiettivi di qualità del Piano di gestione del distretto idrografico del bacino del fiume Po;
- esiti dei monitoraggi/controlli sugli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- conoscenze concernenti specifiche criticità;
- aziende che abbiano presentato ricorso formale contro il provvedimento autorizzatorio.

Le relazioni annuali effettuate dal Settore Monitoraggi Ambientali Varese relative al monitoraggio su corsi d'acqua e laghi della Provincia di Varese, contenenti il quadro normativo di riferimento, la rete di monitoraggio, gli obiettivi di qualità, lo stato ecologico e chimico di fiumi, torrenti e laghi e le criticità

evidenziate, sono annualmente pubblicate sul sito di ARPA Lombardia, al link <http://ita.arpalombardia.it/ita/settori/acque/index.asp>.

E' inoltre possibile, sempre sul sito di ARPA Lombardia, nell'area download (<http://www.arpalombardia.it/sites/arpalombardia2013/RSA/Pagine/default.aspx>) consultare i Rapporti sullo stato dell'Ambiente in cui vengono riportati i dati pregressi in forma sintetica.

Le criticità che verranno evidenziate da ARPA comprenderanno sia elementi eventualmente emersi nel corso dei sopralluoghi di istruttoria di rinnovo dell'autorizzazione degli impianti di trattamento reflui urbani, sia situazioni di inquinamento emerse durante l'attività di controllo a cui è chiamata ARPA nell'ambito della gestione delle emergenze ambientali (cfr. comunicazione ARPA prot. 86962 del 22/06/2012 "Linee Guida per la segnalazione delle Emergenze Ambientali in Regione Lombardia").

Resta inteso che in occasione del rinnovo di autorizzazione allo scarico degli impianti di trattamento reflui urbani, l'Autorità d'Ambito verrà sempre invitata a presenziare durante i sopralluoghi e verrà sempre trasmessa la relazione finale del sopralluogo congiunto.

Inoltre, considerate le tempistiche maggiormente restrittive introdotte dal DPR 59/2013 per il rilascio e il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose, per cui ARPA non può "effettuare le misurazioni occorrenti alle valutazioni finalizzate all'espressione del parere di competenza" come invece previsto dall'Art.13 comma 2 dell'Allegato A alla DGR 20 gennaio 2010 n. 8/11045, si assicura l'invio di parere contenente le eventuali evidenze emerse dall'analisi documentale.

Per gli scarichi nella rete fognaria di acque reflue industriali provenienti da impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, l'attività di controllo è svolta dall'Autorità Competente, avvalendosi di ARPA contestualmente alle azioni di verifica previste dal D.lgs 152/06 parte II (IPPC) e dalla normativa di riferimento. Pur non rientrando tale attività nel Programma di Controllo degli scarichi, ai sensi del p.to 4 dell'Allegato 1 della DDG n. 796/2011, ARPA comunica in sede di predisposizione del Programma stesso le informazioni utili alla caratterizzazione degli scarichi in argomento.

In vista della redazione del "Programma di Controllo degli scarichi di competenza dell'Ufficio D'Ambito", al fine della progressiva sistematizzazione dell'applicativo Si.Re (Sistema Informativo Regionale Acque), si conviene che l'Ufficio d'Ambito metta a disposizione anche ad ARPA il proprio database degli scarichi autorizzati, contenente le seguenti informazioni:

- Gestore della fognatura e dell'impianto di depurazione terminale
- Portate autorizzate
- Tipologia produttiva – codice Ateco
- Tipologia scarico come definite dalla Tab. 1 appendice A del DDG n. 796/2011 (A= scarichi industriali con sostanze pericolose della Tab. 3/A, B= scarichi industriali con sostanze pericolose di Tab.5, C= scarichi raffreddamento diretto, D= scarichi industriali di processo e/o raffreddamenti diretti, E= acque di prima e seconda pioggia, F= scarichi assimilati alle acque reflue domestiche)
- Eventuali sostanze pericolose presenti nello scarico.

Alla luce della collaborazione che ARPA deve garantire nella predisposizione del "Programma di Controllo degli scarichi di competenza dell'Ufficio D'Ambito" si suggerisce di implementare progressivamente il database con le ulteriori informazioni previste dalla tab. 2 appendice A del DDG n. 796/2011, ovvero:

- Agglomerato di appartenenza e relativo impianto di depurazione di riferimento;
- Identificativo dell'Autorizzazione e data di scadenza atto;
- Eventuali superamenti dei limiti in occasione degli autocontrolli effettuati dalla ditta stessa ai sensi delle prescrizioni di autorizzazione;
- Eventuali segnalazioni pervenute dal Gestore della Fognatura o dell'impianto di depurazione terminale inerenti superamenti dei limiti allo scarico o altri danni provocati al sistema di collettamento e depurazione.

C. Attività di controllo degli scarichi in fognatura da attuarsi da parte di ARPA.

L'attività di controllo degli scarichi che verrà svolta da ARPA, a seguito della presente stipula di convenzione, consiste nella verifica di alcuni scarichi di natura industriale recapitanti in fognatura, contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1 del D.lgs 152/06 scelti a campione dall'Autorità d'Ambito.

Il numero di controlli che verranno eseguiti negli anni 2018 e 2019 da ARPA sarà **composto da un numero massimo di 10 controlli annui (ordinari + verifiche)**; l'elenco delle aziende da sottoporre a controllo dovrà essere comunicato entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno di riferimento dei controlli. Eventuali ulteriori controlli (straordinari) potranno essere richiesti dall'Ufficio d'Ambito, compatibilmente con le disponibilità di ARPA, successivamente alla stesura del programma di controllo. Resta inteso che spetta all'ATO la verifica del numero degli scarichi autorizzati per ogni attività produttiva per cui viene richiesto il controllo ad ARPA, e nella comunicazione dei nominativi delle aziende individuate dovrà essere specificatamente indicato il numero dei punti di scarico per cui è richiesto il campionamento.

L'attività di controllo di ARPA sarà attuata tramite sopralluogo presso l'azienda e campionamento medio composito di 3 ore delle acque di scarico di natura industriale contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1 del D.lgs 152/06. Verrà trasmessa relazione tecnica contenente le informazioni emerse durante il sopralluogo e gli esiti analitici del campionamento effettuato per la verifica dei limiti normativi.

Per attività di controllo si intende attività di controllo tecnico e analitico. In merito alla verifica dell'ottemperanza di eventuali prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, ARPA prenderà in considerazione solo quelle verificabili esclusivamente presso l'impianto, mentre si intendono rimandate all'Ufficio d'Ambito le verifiche effettuabili per via amministrativa.

C.1 Tipologie di attività di controllo

L'attività di controllo di ARPA sarà incentrata sugli scarichi di natura industriale recapitanti in fognatura, contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1 del D.lgs 152/06 e secondo quanto previsto dal punto 4.1 della DDG n. 796/2011 e prevederà:

Controlli ordinari per la verifica del rispetto della normativa in materia di scarichi nella rete fognaria selezionati prevalentemente tra:

- scarichi oggetto di rilascio, durante l'anno precedente, dell'Autorizzazione Unica Ambientale per cui ARPA ha espresso parere ex. DPR 59/2013;
- scarichi di cui è previsto rinnovo dell'autorizzazione durante l'anno di validità della convenzione;
- scarichi ricadenti negli agglomerati il cui Gestore non fornisce i dati e/o le informazioni di cui all'art. 128 comma 2 al DLgs 152/06 e/o i cui impianti di depurazione terminali risultano destinatari di un giudizio di non conformità allo scarico da parte di ARPA.

Controlli di verifica su scarichi segnalati dai Gestori in caso di superamenti dei valori limite di emissione, o in seguito a segnalazioni di danni provocati dagli scarichi stessi al sistema di collettamento e depurazione.

Controlli straordinari su scarichi industriali recapitanti in fognatura in seguito a segnalazione da parte del Gestore del superamento dei limiti relativi alle sostanze pericolose riferite a Ditte che non rientrano nell'attività di controllo di ARPA. Qualora l'Ufficio d'Ambito lo ritenga opportuno provvederà a richiedere ad ARPA l'esecuzione del controllo straordinario indicando ad ARPA la priorità dell'intervento.

Qualora la situazione segnalata configuri un'emergenza ambientale così come definita dalle Linee Guida per la Gestione delle Emergenze Ambientali trasmesse agli Enti locali con nota congiunta di Regione Lombardia e ARPA prot. n. 86962 del 22.06.2012, l'intervento di ARPA attivato dalla sala operativa, potrà prevedere ulteriori controlli allo scarico in fognatura delle aziende eventualmente individuate; tali controlli, eventualmente effettuati nell'ambito di emergenze ambientali, si intendono pertanto esclusi dal programma di controllo oggetto di convenzione.

C.2 Tempistiche

I sopralluoghi e i campionamenti previsti dall'attività di controllo di ARPA verranno eseguiti all'interno del periodo di validità della Convenzione, mentre si conviene che la trasmissione delle relazioni tecniche sarà garantita a seguito dell'acquisizione da parte del dipartimento ARPA di Varese dei referti contenenti gli esiti analitici forniti dal Laboratorio ARPA di riferimento.

C.3 Obblighi tra le parti

ARPA, in caso di accertamento analitico del superamento dei limiti normativi, emerso dai controlli effettuati dalla stessa ARPA, garantisce la trasmissione sia della contestazione di violazione amministrativa, sia della nota informativa all'Autorità Giudiziaria, in caso di superamento dei limiti dei parametri di Tab. 5 all.5 alla parte III del D.lgs 152/06, nelle tempistiche previste dalla normativa vigente.

Ai sensi del punto 3.2 "Controllo del Gestore" dell'Allegato 1 alla DDG 796/2011 il Gestore organizza il servizio di controllo di competenza tenuto conto del Programma (ai sensi del comma 2 dell'art. 128 del D.lgs.152/06). Tale controllo del Gestore non è sostitutivo dei controlli attribuiti dalla legge alle autorità competenti preposte (Ufficio d'Ambito) e non ha pertanto caratteristiche di accertamento finalizzato all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nel caso di comportamenti illeciti in materia di scarichi nella rete fognaria. Pertanto in riferimento alla trasmissione delle analisi di controllo effettuate dall'Erogatore/Gestore Integrato che contengono superamenti dei limiti di legge, non verranno considerati da ARPA ai fini sanzionatori.

ART. 4 SPESE E BILANCIO

4.1 Attività A. - Rilascio di pareri da parte di ARPA

Per quanto riguarda gli oneri di istruttoria, considerato l'avvio della gestione dei procedimenti con le modalità previste dal DPR 160/2010, si prevede di seguire a regime i criteri contenuti nell'art. 4 commi 13 e 14 del DPR stesso. Nel transitorio, in attesa del perfezionamento delle procedure ivi descritte, ARPA fatturerà direttamente al richiedente gli oneri derivanti dall'espressione del parere che risultano a carico del richiedente, ai sensi dell'Art. 15 comma 6 della DGR 11045/2010. L'Autorità d'Ambito, ogni qualvolta richiede il parere ad ARPA per scarichi contenenti sostanze pericolose, è tenuta ad informare il richiedente dell'ammontare della somma che verrà fatturata direttamente da ARPA a seguito dell'espressione del parere stesso. Si ritiene opportuno specificare che secondo il tariffario delle prestazioni ARPA, che risulta on-line sul sito ufficiale di ARPA(http://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/SISTEMA%20DI%20TARIFFAZIONE%20DELLE%20PRESTAZIONI%20DI%20ARPA%20LOMBARDIA%20IN%20VIGORE%20DAL%2030%20SETTEMBRE%202009/Tariffario_30092009.pdf) , l'importo per l'espressione del parere ammonta a 315,00€ + IVA (Cod. 17002 – Parere Complesso), che potrà essere incrementato qualora i funzionari ritengano opportuno eseguire un sopralluogo presso l'attività produttiva (Cod. 01.001 - Sopralluogo e Cod. 01.015 - Trasferta) e/o campionamento per la verifica della qualità delle acque di natura industriale (Cod. 01.002 Prelievo semplice e Cod. 02.075 - Acque di scarico Analisi di ufficio per l'autorizzazione allo scarico).

4.2 Attività C. - Attività di controllo degli scarichi in fognatura da attuarsi da parte di ARPA.

Le attività analitiche e di prelievo effettuate da ARPA nell'ambito del programma di controllo ATO saranno fatturate ad ATO in base al tariffario ARPA che comprende a titolo esemplificativo: sopralluogo, trasferta, prelievo, analisi chimica, relazione di sopralluogo contenente il giudizio sulla qualità dello scarico.

Qualora in sede di sopralluogo non fosse possibile procedere al prelievo funzionale al controllo analitico dello scarico produttivo, si dovrà procedere ad un successivo sopralluogo ai fini del riconoscimento del costo dell'attività di controllo. Nel caso in cui anche il successivo sopralluogo non abbia avuto esito, ARPA relazionerà all'Ufficio d'Ambito circa le cause che non hanno reso possibile il controllo, in tal caso l'Ufficio d'Ambito riconoscerà i costi relativi all'attività di controllo tecnico e amministrativo.

Relativamente alla tariffazione delle analisi di laboratorio che verranno espletate a seguito del campionamento presso le realtà industriali individuate è prevista una variazione delle tariffe, che terranno comunque conto della possibilità di applicare uno sconto del 30%, secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 1 del tariffario vigente.

Si allegano 3 preventivi costruiti sulla base del tariffario ARPA ipotizzando 3 tipologie produttive "standard":

- Scarico tipo alimentare (Cfr. Allegato 2) preventivo già ridotto del 30% → 424.20 + IVA
- Scarico tipo tessile (Cfr. Allegato 3) preventivo già ridotto del 30% → 599.20 + IVA
- Scarico tipo galvanica (Cfr. Allegato 4) preventivo già ridotto del 30% → 671.30 + IVA

I preventivi sono comunque modificabili ed adattabili a seconda dei profili analitici che saranno ritenuti più idonei per le aziende da controllare.

Per il programma degli anni 2018 e 2019 si prevede una spesa massima di € 9.000 per un totale di 10 controlli annuali (indicati come numero di scarichi da sottoporre a campionamento) che trova capienza nel Bilancio dell'azienda speciale.

Tuttavia l'esperienza di questi anni ha spesso dimostrato la necessità di possibili ulteriori controlli straordinari e/o analisi aggiuntive necessarie al completamento di un adeguato controllo, con oneri a carico di ARPA abbastanza consistenti. Pertanto si ritiene di dover preventivamente concordare le eventuali necessità di controllo straordinario e/o i parametri di analisi aggiuntive, all'interno delle spesa massima di € 2000.

ART. 5 VARIE ED EVENTUALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile, nonché ad eventuali specifici accordi attuativi di natura gestionale tra i competenti organi dell'Ufficio d'Ambito, ed i Dirigenti Responsabili del Dipartimento ARPA di Varese, di volta in volta interessati.

Le eventuali controversie fra le parti inerenti l'interpretazione della presente Convenzione sono prioritariamente risolte in via bonaria.

Varese, lì _____

Fatto, letto e sottoscritto.

PER DIPARTIMENTO ARPA VARESE

PER L'UFFICIO D'AMBITO DI VARESE
